

RifugiUrbani

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RifugiUrbani

RifugiUrbani
22 dicembre 2021

rifugiurbani

(art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

I. Denominazione, scopo e sede

Art. 1.1

¹ Sotto la denominazione Associazione RifugiUrbani (in seguito indicata con l' "Associazione"), è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 1.2

L'Associazione si prefigge di:

- promuovere e favorire modelli socio-culturali ispirati ad una visione sistemica che privilegino la rete di relazioni;
- sviluppare e sostenere progetti e attività culturali, formative e innovative che favoriscano la progettazione partecipativa come modalità di lavoro con il territorio;
- stimolare la consapevolezza, valorizzare e rivitalizzare le risorse locali sia materiali (es. materie prime, strutture esistenti ecc.) che umane (es. competenze, saperi ecc.) seguendo principi ecologici.

Art. 1.3

La sede giuridica dell'Associazione è Bioggio. La sua durata è indeterminata.

II. Organizzazione

Art. 2.1

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 2.2

¹ Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote dei Soci, le quali sono fissate dal Comitato direttivo
- dalle donazioni e dai lasciti,
- dalle sponsorizzazioni e sussidi di enti privati e pubblici,
- dai proventi delle attività dell'Associazione e all'occorrenza da sussidi cantonali o federali,
- da conferimenti di ogni natura devoluti all'Associazione.

² L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

³ Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei Soci.

III. Soci

Art. 3.1

1 Possono diventare Soci tutte le persone, fisiche e/o giuridiche, e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'Art. 1.2.

La qualifica di socio è ottenuta con l'accettazione da parte del Comitato.

2 Se i mezzi lo consentono, l'Associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai Soci e alle persone vicine all'Associazione.

Art. 3.2

1 L'Associazione è composta da:

a) Soci fondatori

b) Soci attivi

c) Soci sostenitori

d) Soci onorari

a) Sono Soci fondatori le persone che hanno aderito in prima persona alla creazione dell'Associazione e che hanno partecipato volontariamente alla sua costituzione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, nella riunione tenutasi a Lugano in data 22.03.2016.

b) Sono Soci attivi tutte le persone fisiche, giuridiche o organi istituzionali interessate alla realizzazione degli scopi indicati all'Art. 1.2., in regola con il versamento della quota associativa.

c) Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo Soci fondatori o Soci attivi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione attraverso un sostegno finanziario corrispondente ad almeno il valore della tassa sociale minima stabilita dal Comitato direttivo prevista dall'Art. 2.2 cpv 1., in regola con il versamento della quota associativa.

d) Sono Soci onorari tutte le persone fisiche, giuridiche o organi istituzionali interessate alla realizzazione degli scopi indicati e che si sono distinte in modo particolare a giudizio del Comitato direttivo.

2 Tutti i soci (a-b-c-d) in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 3.3

1 Le domande di ammissione per i Soci attivi o Soci sostenitori vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi Soci e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 3.4

1 Lo status di Socio si estingue in seguito a:

a) per esclusione quando l'interessato con il suo comportamento o con le sue dichiarazioni, si sia reso indegno di appartenere all'Associazione, pregiudica il perseguimento degli scopi sociali, non rispetta le disposizioni del presente statuto, o per altri gravi motivi (in quest'ultimo caso la decisione dovrà essere succintamente motivata). L'esclusione può essere pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato.

b) mancato pagamento della quota sociale annuale.

IV. Assemblea generale

Art. 4.1

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti i suoi Soci.

Art. 4.2

1 L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- ammette o esclude i soci
- elegge la direzione
- nomina i Soci del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'Associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- esercita la sorveglianza
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei Soci individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'Ordine del giorno
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

2 L'Assemblea generale può essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato ad un altro organo.

Art. 4.3

1 Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 (venti) giorni di anticipo.

2 Il Comitato direttivo può convocare, per posta ordinaria o elettronica, un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità oppure su richiesta di un quinto dei Soci dell'Associazione.

Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'Ordine del giorno come pure le proposte del Comitato o dei soci che hanno chiesto la convocazione dell'Assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

Art. 4.4

1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un altro membro del Comitato.

Il segretario e gli eventuali scrutatori sono designati di volta in volta dall'Assemblea.

Il Segretario redige il verbale, che sarà firmato anche dal Presidente.

Art. 4.5

L'Assemblea generale, se è stata convocata validamente, può deliberare validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ogni Socio (sia persona fisica, sia persona giuridica) ha diritto ad un voto, le persone giuridiche esprimono il proprio voto tramite il loro rappresentante; in caso di parità, il Presidente del Comitato – o, in sua assenza, il Presidente dell'Assemblea generale – ha voto preponderante.

Salvo contraria disposizione della legge o dei presenti Statuti, l'Assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Art. 4.6

- 1 Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
- 2 Non è possibile votare per procura.

Art. 4.7

- 1 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 4.8

- 1 L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale ordinaria deve necessariamente includere:
 - il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'Associazione durante l'anno passato
 - uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'Associazione
 - i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
 - l'elezione dei Soci del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
 - le proposte individuali se presenti.

Art. 4.9

- 1 Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'Ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro.

v. Comitato direttivo

Art. 5.1

- 1 Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale, dirige l'Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
- 2 Il Comitato direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate all'Assemblea generale.
- 3 Il Comitato si riunisce ogni qual volta vi siano delle decisioni importanti da prendere, su istanza di uno o più dei suoi membri ed almeno una volta l'anno. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Le decisioni vengono consegnate in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le discussioni non devono necessariamente essere verbalizzate.

Art. 5.2

- 1 Il Comitato è composto da 3 a 7 membri, di cui almeno un Presidente, un Vicepresidente, un Cassiere-Segretario. Queste persone devono essere tutte Soci. Tutti i membri del Comitato sono eletti per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Ad eccezione del Presidente che viene nominativamente designato dall'Assemblea generale, la ripartizione delle cariche all'interno del Comitato avviene a cura di quest'ultimo. Se nel corso dell'esercizio hanno luogo delle elezioni complementari, i nuovi eletti terminano il periodo di carica dei loro predecessori.

Art. 5.3

1 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di 2 (due) membri del Comitato direttivo: Presidente e Vicepresidente.

Art. 5.4

1 Al Comitato direttivo spettano i compiti seguenti:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei Soci o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'Associazione
- la rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno
- la gestione degli affari correnti
- la tenuta dei conti e la gestione degli attivi dell'associazione
- la preparazione dell'Assemblea generale
- il compimento di tutti gli atti ed azioni volti al conseguimento dello scopo sociale
- l'esecuzione dei compiti ad esso affidati dall'Assemblea generale
- prendere delle decisioni su tutti gli affari dell'Associazione, ad eccezione di quelli delegati ad altro organo dalla legge o dagli Statuti.

Art. 5.5

1 Il Comitato direttivo è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione.

2 L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31 dicembre 2016.

Art. 5.6

1 Il Comitato direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato o indeterminato a qualunque persona dell'Associazione o esterna ad essa. Può creare Comitati o Gruppi di lavoro ad hoc ai quali affidare dei compiti operativi per progetti specifici.

2 I Comitati o Gruppi di lavoro, che operano con una certa autonomia e possono rappresentare l'Associazione negli ambiti di propria competenza, sono coordinati da un Responsabile e rispondono al Comitato direttivo. In ognuno dei Comitati o Gruppi di lavoro, deve far parte almeno un membro del Comitato direttivo.

VI. Ufficio di revisione

Art. 6.1

1 L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da 2 (due) revisori eletti dall'Assemblea generale.

VII. Scioglimento

Art. 7.1

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei Soci presenti.
- 2 In caso di scioglimento, la liquidazione, salvo contraria disposizione dell'Assemblea, sarà affidata al Comitato.
- 3 In caso di scioglimento, gli attivi della società saranno messi a disposizione di un'associazione che persegue scopi analoghi a quelli dell'Associazione e, in assenza di una tale associazione, ad enti di pubblica utilità o a scopo benefico.

VIII. Comunicazioni e pubblicazioni

Art. 8.1

- 1 Le comunicazioni ufficiali, come pure le convocazioni, avvengono mediante posta ordinaria o elettronica diretta ai Soci. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile Svizzero applicabili in materia.
Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale ordinaria del 22.12.2021 a Lugano.